


Pubblicato il 07/09/2021

N. 09556/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07737/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7737 del 2021, proposto da

Emanuela Gelmini, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

nei confronti

Virgilio Santoli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del D.D.G. n. 1197 del 08.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso “AD24”, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto

lo svolgimento della prova di informatica;

3. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
4. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
6. Del verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui è stata attribuita la valutazione di 49,5/75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 3,6/5 per il quesito in lingua inglese;
7. Della griglia di valutazione della ricorrente, nella parte in cui viene attribuita la valutazione complessiva di 53,1/80 quale totale della prova scritta;
8. Della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, per violazione del principio di collegialità;
9. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
10. Del giudizio sintetico comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il mancato inserimento all'interno della graduatoria di merito per la sua classe di concorso;
11. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla "Prova scritta", hanno previsto che "Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80", individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non presenta apprezzabili profili di fumus avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 4438/2021 in cui è stato statuito che *“quanto alle censure relative ai punteggi conseguiti dalla candidata, le stesse non presentano profili di apprezzabile fondatezza, anche alla luce della relazione del Ministero depositata dinanzi al Tar;*

-quanto al vizio relativo alla mancata previsione di una prova informatica, per la sua natura caducante (l'intera procedura), sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi quello di parte appellante appare in sede cautelare recessivo;

che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), rigetta l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 22 febbraio 2021

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO